

I Patti Lateranensi e il Concordato del 1929

Concordato per i rapporti tra Chiesa e Stato

Tratto da: Documenti storici, a cura di Rosario Romeo e di Giuseppe Talamo, vol. III, L'età contemporanea, Torino, Loescher, 1969, pp. 210-215.

In nome della Santissima Trinità, premesso che fin dall'inizio delle trattative tra la Santa Sede e l'Italia, per risolvere la "Questione Romana" la Santa Sede stessa ha proposto che il Trattato relativo a detta questione avesse per necessario completamento un Concordato inteso a regolare le condizioni della religione e della Chiesa in Italia, Sua Santità il Sommo Pontefice Pio XI e S. M. Vittorio Emanuele III Re d'Italia hanno risolto di fare un Concordato e all'uopo hanno nominato gli stessi plenipotenziari delegati per la stipulazione del Trattato, cioè, per parte di Sua Santità, Sua Eminenza reverendissima il signor cardinale Gasparri, suo segretario di Stato, e per parte di S. Maestà, S. E. il signor cavaliere Benito Mussolini, Primo Ministro e Capo del Governo, i quali, scambiati i loro pieni poteri e trovati in buona e dovuta forma, hanno convenuto negli atti seguenti:

Libero esercizio spirituale

Art. 1. - L'Italia, ai sensi dell'articolo 1 del Trattato, assicura alla Chiesa cattolica il libero esercizio del potere spirituale, il libero e pubblico esercizio del culto, nonché della sua giurisdizione in materia ecclesiastica alle norme del presente Concordato; ove occorra, accorda agli ecclesiastici per gli atti del loro ministero spirituale, la difesa da parte delle sue autorità. In considerazione del carattere sacro della Città Eterna, sede vescovile del Sommo Pontefice, centro del mondo cattolico e meta di pellegrinaggi, il Governo italiano avrà cura di impedire in Roma tutto ciò che possa essere in contrasto col detto carattere.

Art. 2. - La Santa Sede comunica e corrisponde liberamente con i vescovi, con il clero e con tutto il mondo cattolico senza alcuna ingerenza del Governo italiano. Parimenti per tutto

quanto si riferisce al ministero pastorale, i vescovi comunicano e corrispondono liberamente col loro clero e con tutti i fedeli. Tanto la Santa Sede quanto i vescovi possono pubblicare liberamente ed anche affiggere nell'interno ed alle porte esterne degli edifici destinati al culto o ad edifici destinati al loro ministero le istruzioni, ordinanze, lettere pastorali, bollettini diocesani ed altri atti riguardanti il governo spirituale dei fedeli, che crederanno di emanare nell'ambito della loro competenza. Tali pubblicazioni ed affissioni e in genere tutti gli atti e documenti relativi al governo spirituale dei fedeli non sono soggetti ad oneri fiscali.

Le dette pubblicazioni, per quanto riguarda la Santa Sede, possono essere fatte in qualunque lingua; quelle dei vescovi sono fatte in lingua italiana o latina; ma accanto al testo italiano l'autorità ecclesiastica può aggiungere la traduzione in altre lingue. Le autorità ecclesiastiche possono, senza alcuna ingerenza delle autorità civili, eseguire collette nell'interno e all'ingresso delle chiese, nonché degli edifici di loro proprietà.

Art. 3. - Gli studenti di teologia, quelli degli ultimi due anni di propedeutica alla teologia, avviati al sacerdozio, ed i novizi degli istituti religiosi possono, a loro richiesta, rinviare di anno in anno fino al ventiseiesimo anno di età, l'adempimento degli obblighi del servizio militare. [...]

La scelta dei vescovi

Art. 19. - La scelta degli arcivescovi e vescovi appartiene alla Santa Sede; prima di procedere alla nomina di un arcivescovo o di un vescovo diocesano o di un coadiutore *cum jure successionis*, la Santa Sede comunicherà il nome della persona prescelta al Governo italiano, per assicurarsi che il medesimo non abbia ragioni di carattere politico da sollevare contro la nomina. Le pratiche relative si svolgeranno con la maggiore possibile sollecitudine e con ogni riservatezza, in modo che sia mantenuto il segreto sulla persona prescelta, finché non avvenga la nomina della medesima.

Art. 20. - I vescovi prima di prendere possesso della loro diocesi, prestano nelle mani del Capo dello Stato un giuramento di fedeltà secondo la formula seguente:

«Davanti a Dio e sui Santi Vangeli io giuro e prometto, siccome si conviene a un vescovo, fedeltà allo Stato italiano. Io giuro e prometto di rispettare e far rispettare dal mio clero il Re e il Governo, stabilito secondo le leggi costituzionali dello Stato. Io giuro e prometto inoltre che non parteciperò ad alcun accordo, né assisterò ad alcun Consiglio, che possa recar danno allo Stato italiano e all'ordine pubblico e che non permetterò al mio clero simili partecipazioni. Preoccupandomi del bene e dell'interesse dello Stato italiano, cercherò di evitare ogni danno che possa minacciarlo». [...]

La gestione dei beni ecclesiastici

Art. 30. - La gestione finanziaria e straordinaria dei beni, appartenenti a qualsiasi istituto ecclesiastico o associazione religiosa ha luogo sotto la vigilanza ed il controllo delle competenti autorità della Chiesa, escluso ogni intervento da parte dello Stato italiano e senza obbligo di assoggettare a conversione i beni immobili. Lo Stato italiano riconosce agli istituti ecclesiastici ed alle associazioni religiose la capacità di acquistare beni, salvo le disposizioni delle leggi civili, concernenti gli acquisti dei corpi morali. Lo Stato italiano, finché con nuovi accordi non sarà

stabilito diversamente, continuerà a supplire alle deficienze dei redditi dei benefici ecclesiastici con assegni da corrispondersi in misura non inferiore al valore reale di quello stabilito dalle leggi attualmente in vigore; in considerazione di ciò la gestione patrimoniale di detti benefici, per quanto concerne gli atti e contratti, eccedenti la semplice amministrazione, avrà luogo con intervento da parte dello Stato italiano ed in caso di vacanza la consegna dei beni sarà fatta con la presenza di un rappresentante del Governo redigendosi analogo verbale.

Non sono soggetti all'intervento suddetto le mense vescovili delle diocesi suburbicarie ed i patrimoni dei capitoli e delle parrocchie di Roma e delle dette diocesi. Agli effetti del supplemento di congrua l'ammontare dei redditi, che su dette mense e patrimoni sono corrisposti ai beneficiari, risulterà da una dichiarazione, resa annualmente sotto la propria responsabilità dal vescovo suburbicario per le diocesi e dal cardinale vicario per la città di Roma.

Art. 31. - L'erezione di nuovi enti ecclesiastici od associazioni religiose sarà fatta dalla autorità ecclesiastica secondo le norme del diritto canonico; il loro riconoscimento agli effetti civili sarà fatto dalle autorità civili.

Art. 32. - I riconoscimenti e le autorizzazioni previste nelle disposizioni del presente Concordato e del Trattato avranno luogo con le norme stabilite dalle leggi civili, che dovranno essere poste in armonia con le disposizioni del Concordato medesimo e del Trattato.

Art. 33. - È riservata alla Santa Sede la disponibilità delle catacombe, esistenti nel suolo di Roma e nelle altre parti del territorio del Regno con l'onere conseguente della custodia, della manutenzione e della conservazione. Essa può quindi, con l'osservanza delle leggi dello Stato e con la salvezza degli eventuali diritti di terzi, procedere alle occorrenti escavazioni ed al trasferimento dei corpi santi.

Le norme per il matrimonio

Art. 34. - Lo Stato italiano, volendo ridonare all'istituto del matrimonio che è base della famiglia, dignità conforme alle tradizioni cattoliche del suo popolo, riconosce al sacramento del matrimonio disciplinato dal diritto canonico gli effetti civili.

Le pubblicazioni del matrimonio, come sopra, saranno effettuate, oltre che nella chiesa parrocchiale, anche nella casa comunale. Subito dopo la celebrazione, il parroco spiegherà ai coniugi gli effetti civili del matrimonio, dando lettura degli articoli del codice civile, riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi e redigerà l'atto di matrimonio, del quale entro cinque giorni trasmetterà la copia integrale al Comune, affinché venga trascritta nei registri dello Stato civile. Le cause, concernenti le nullità del matrimonio e la dispensa del "matrimonio rato e non consumato", sono riservate alla competenza dei Tribunali e dei Dicasteri ecclesiastici.

I provvedimenti e le sentenze relative, quando siano divenuti definitivi, saranno portati al supremo Tribunale della Segnatura, il quale controllerà se siano state rispettate le norme del diritto canonico relative alla competenza del giudice ed alla legittima rappresentanza o contumacia delle parti. I detti provvedimenti e sentenze definitive coi relativi decreti del supremo Tribunale della Segnatura saranno trasmessi alla Corte di appello dello Stato competente per territorio, la quale con ordinanze emesse in Camera di Consiglio li renderà esecutivi agli effetti civili ed ordinerà che siano annotati nei registri dello Stato civile a margine dell'atto di

matrimonio. Quanto alle cause di separazione personale, la Santa Sede consente che siano giudicate dall'autorità giudiziaria civile.

Art. 35. - Per le scuole di istruzione media, tenute da Enti ecclesiastici o religiosi, rimane fermo l'istituto dell'Esame di Stato ad effettiva parità di condizioni per candidati di istituti governativi e candidati di dette scuole.

L'istruzione religiosa

Art. 36. - L'Italia considera fondamento e coronamento dell'istruzione pubblica l'insegnamento della dottrina cristiana, secondo la forma ricevuta dalla tradizione cattolica e perciò consente che l'insegnamento religioso, ora impartito nelle scuole pubbliche elementari, abbia un ulteriore sviluppo nelle scuole medie, secondo programmi da stabilirsi d'accordo tra la Santa Sede e lo Stato. Tale insegnamento sarà dato a mezzo di maestri e di professori, sacerdoti o religiosi, approvati dalla autorità ecclesiastica e sussidiariamente a mezzo di maestri e professori laici, che siano a questo fine muniti di un certificato di idoneità, da rilasciarsi dall'Ordinario diocesano. La revoca del certificato da parte dell'Ordinario, priva senz'altro l'insegnante della capacità di insegnare. Del detto insegnamento religioso nelle scuole pubbliche non saranno adottati che i libri di testo approvati dall'autorità ecclesiastica.

Art. 37. - I dirigenti delle Associazioni statali per l'educazione fisica, per l'istruzione premilitare, per gli avanguardisti e dei balilla, per rendere possibile l'istruzione e l'assistenza religiosa della gioventù a loro affidata, disporranno gli orari in modo da non impedire nelle domeniche e nelle feste di precetto l'adempimento dei doveri religiosi. Altrettanto disporranno i dirigenti delle scuole pubbliche nelle eventuali adunate degli alunni nei detti giorni festivi.

Art. 38. - Le nomine dei professori dell'Università cattolica del Sacro Cuore e del dipendente Istituto di Magistero Maria Immacolata sono subordinati al *nulla osta* da parte della Santa Sede, diretto ad assicurare che non vi sia alcunché da eccepire dal punto di vista morale e religioso.

Art. 39. - Le Università, i seminari maggiori e minori, sia diocesani, sia interdiocesani, sia regionali, le accademie, i collegi e gli altri Istituti cattolici per la formazione e la cultura degli ecclesiastici continueranno a dipendere unicamente dalla Santa Sede, senza alcuna ingerenza delle autorità scolastiche del Regno.

Art. 40. - Le lauree in sacra teologia, date dalle Facoltà approvate dalla Santa Sede, saranno riconosciute dallo Stato italiano. Saranno parimente riconosciuti i diplomi, che si conseguono nelle scuole di paleografia e diplomatica documentaria, rette presso la Biblioteca dell'Archivio della Città del Vaticano.

Art. 41. - L'Italia autorizza l'uso nel Regno e nelle sue Colonie delle onorificenze cavalleresche pontificie, mediante registrazione del brevetto di nomina, da darsi su presentazione del brevetto stesso e domanda scritta dell'interessato.

Art. 43. - Lo Stato italiano riconosce le organizzazioni dipendenti dall'Azione cattolica italiana, in quanto esse, come la Santa Sede ha disposto, svolgano la loro attività al di fuori di ogni partito politico e sotto l'immediata dipendenza della gerarchia della Chiesa per la diffusione e l'attuazione dei principii cattolici. La Santa Sede prende occasione dalla stipulazione del presente Concordato, per rinnovare a tutti gli ecclesiastici e religiosi d'Italia il divieto di

iscriversi e militare in qualsiasi partito politico.

Art. 44. - Se in avvenire sorgesse qualche difficoltà sulla interpretazione del presente Concordato, la Santa Sede e l'Italia procederanno di comune intelligenza, ad una amichevole soluzione.